

con il contributo della

FONDAZIONE CRT



TELEFONO ROSA PIEMONTE



Il reato di STALKING cos'è e come mi difendo

Indice

Introduzione p. 3

Cosa dice la legge? p. 5

Subisci atti persecutori? p. 7

Chi è l'autore degli atti persecutori? p. 10

Cosa puoi fare? p. 12

Istruzioni per la richiesta di Ammonimento p. 14

Introduzione



In Italia negli ultimi anni sono state numerose le modifiche normative volte alla maggiore tutela delle donne e dei minori che subiscono violenza sessuale o di forme di maltrattamento e di aggressione fisica e psichica anche all'interno del nucleo familiare.

Pietra miliare di un radicale cambio di prospettiva nell'affrontare il tragico problema della violenza sessuale è la svolta normativa del 1996, che ha trasformato il reato da "delitto contro la moralità pubblica e il buon costume" a "delitto contro la persona", così sottolineando anche simbolicamente la prioritaria doverosa tutela dell'incolumità fisica e della libertà personale e morale di ogni soggetto.

In tale scenario si inserisce anche, più recentemente, l'introduzione nel codice penale italiano del reato di "Atti persecutori" previsto e punito dal nuovo art. 612 bis c.p.: fenomeno diffusamente noto con la denominazione di "stalking".

Il Telefono Rosa di Torino ritiene fondamentale porre una particolare attenzione a questa pericolosa realtà, e pertanto ha pensato alla realizzazione di un "vademecum anti-stalking": strumento indispensabile per diffondere le informazioni a tutela di tutte le donne, ugualmente e trasversalmente esposte al rischio di tale forma di violenza.

Si coglie l'occasione per lanciare anche la proposta di un tavolo tecnico ed istituzionale costituito dalle parti sociali, dalle forze dell'ordine, da realtà del mondo dell'associazionismo laico e religioso, dalle istituzioni territoriali, dal contesto giudiziario, con l'obiettivo di creare un osservatorio permanente che monitori il fenomeno con finalità di prevenzione e contrasto alla violenza in tutte le sue manifestazioni.

**Cosa dice la
legge**



In Italia il fenomeno dello Stalking (il termine deriva dal verbo inglese to stalk : inseguire, fare la posta, cacciare in appostamento) è stato sanzionato dall'introduzione nel codice penale dell'art. 612 bis intitolato "Atti persecutori", che è così formulato:

“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma ”.

**Subisci atti
persecutori?**



I reato di stalking è un delitto "di condotta" e "di evento".
Ciò significa che per la sussistenza del reato è necessario che un atteggiamento minaccioso e molesto, compiuto in più occasioni nei confronti di una o più persone, abbia provocato specifiche conseguenze dannose.
Sono sufficienti due episodi, se di particolare rilevanza, per integrare il reato: ma nella realtà la frequenza degli attacchi è in genere ben maggiore.

LA CONDOTTA

Le modalità con le quali un soggetto può minacciare o molestare un'altra persona sono innumerevoli.
In pratica, le manifestazioni di condotta persecutoria trovano un limite soltanto nella fantasia del loro autore.
Il reato può configurarsi anche nella ripetizione assillante di comportamenti che di per sé non sarebbero reato.
Nella casistica giudiziaria le azioni più comuni e ricorrenti del persecutore in danno del "bersaglio" sono queste:

- telefona insistentemente, anche di notte ed anche senza parlare, con o senza ingiurie e/o minacce
- registra continuamente messaggi in segreteria telefonica
- invia ripetutamente sms, mms, email
- commette intrusioni o diffonde reiteratamente espressioni ingiuriose, diffamatorie o minacciose via internet anche attraverso i social network
- lascia scritti, lettere, biglietti nella cassetta della posta, sul parabrezza dell'auto o nei luoghi frequentati dalla vittima
- predispone consegne a domicilio non volute (es. fiori, pacchi, etc)
- pedina per strada, si apposta, spia, sorveglia, fotografa più o meno di nascosto, fa scenate di gelosia,

- impone visite e incontri indesiderati
- raccoglie informazioni sulla vittima presso terzi
- compie atti di vandalismo e di danneggiamento sui beni della vittima esposti al pubblico
- minaccia o molesta o ingiuria persone vicine alla vittima (colleghi, familiari, amici).

Tutti possono essere vittime di atti persecutori:

DONNE, UOMINI e MINORI.

Statisticamente, le donne rappresentano l'80% delle persone offese; gli uomini il 70% dei persecutori.

L'EVENTO

Ripetute condotte minacciose o moleste integrano il reato di stalking quando provocano gli effetti che la legge espressamente prevede in via alternativa, ovvero:

- un perdurante e grave stato di ansia o di paura correlato con le attività intrusive
- un fondato timore per l'incolumità personale o per quella di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva.
- l'alterazione delle proprie abitudini di vita (orari, luoghi frequentati, numero di telefono etc.)

Non è necessario rilevare tutti e tre questi effetti, essendo sufficiente uno solo di essi.

Lo stato di ansia e di paura non necessita obbligatoriamente di essere dimostrato con certificati medici.

L'eventuale reazione ai comportamenti molesti con analoghe modalità, e il contesto relazionale conflittuale, anche coniugale, non escludono di per sè la configurabilità del reato.

**Chi è l'autore
degli atti
persecutori?**



I persecutori possono essere uomini, donne e anche minori.

Nella maggior parte dei casi si tratta di ex partner, amici o colleghi di lavoro; possono essere tuttavia solo meri conoscenti o persino sconosciuti.

Lo stalker può essere:

- un soggetto che non accetta la fine di una relazione e fa di tutto per ripristinarla
- un soggetto che tenta di instaurare con la vittima un rapporto intimo (d'amicizia o d'amore) indesiderato
- un soggetto "corteggiatore" non corrisposto, che adotta tecniche di accerchiamento invadenti e sorde ai rifiuti
- un soggetto che nutre rancore e agisce per vendicarsi
- un soggetto spinto dall'obiettivo di una gratificazione sessuale, che si nutre della paura della vittima

Cosa puoi fare?



- Contattare il Telefono Rosa di Torino telefonando allo

011 530666

011 5628314

oppure via email:

telefonorosa@mandragola.com

- chiamare il **1522** numero verde nazionale antiviolenza donna, attivo 24 ore su 24

- In caso di emergenza



**Istruzioni per la
richiesta di
ammonimento**



AVANZARE RICHIESTA DI “AMMONIMENTO”

Nei casi che non configurano reati procedibili d'ufficio si può scegliere di non attivare un processo penale con la denuncia querela, ma di procedere in via amministrativa avanzando al Questore della Città richiesta di “ammonimento” nei confronti dell'autore degli atti persecutori, ai sensi della Legge 23 aprile 2009 n.38 e successive modifiche.

Dopo un accertamento sulla natura, la ragioni e le caratteristiche delle condotte segnalate, e convocato il soggetto indicato come autore di comportamenti persecutori, il Questore può procedere ad ammonire formalmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, e adottando eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Il Questore può anche chiedere al Prefetto di disporre la sospensione della patente dell'ammonito da uno a tre mesi. Il soggetto ammonito che persevera nella persecuzione commette un reato procedibile d'ufficio, e dunque perseguibile indipendentemente da una denuncia querela della vittima.

SPORGERE QUERELA

- Entro sei mesi dai fatti si può sporgere querela presso un Ufficio della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia Municipale, della Procura della Repubblica.
- In conseguenza della querela, o accertato altrimenti il comportamento persecutorio quando procedibile d'ufficio, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice - anche su sollecitazione della vittima - l'applicazione all'autore di MISURE CAUTELARI, forme di controllo e contenimento delle sue azioni.
- Tipica, nelle situazioni persecutorie, la misura cautelare del DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA e ove occorra anche dai suoi familiari, e del DIVIETO DI COMUNICARE CON QUALUNQUE MEZZO con la vittima e con tali altre persone.
- In caso di violazione degli obblighi imposti la misura cautelare può essere aggravata con ulteriori prescrizioni o sostituita con misura di grado superiore: arresti domiciliari anche con applicazione del braccialetto elettronico per il controllo a distanza, oppure custodia cautelare in carcere.
- in caso di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare da parte dell'autore del fatto la persona offesa che abbia eletto domicilio nel procedimento penale e/o abbia nominato un difensore ha diritto di essere informata e di esporre al Giudice il proprio parere in merito.

Il reato di atti persecutori è in genere procedibile a querela della persona offesa: ma può anche essere procedibile d'ufficio, e dunque la denuncia può essere presentata da qualsiasi persona, anche non la vittima stessa, purchè ne sia a qualunque titolo informata, nei seguenti casi:

- se è commesso nei confronti di un minore.
- se è commesso nei confronti di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1993, n.104.

- se è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio
- se il fatto è commesso da soggetto già destinatario di "ammonimento" del Questore.
- se il reato è commesso con le minacce gravi e reiterate di cui all'art. 612, secondo comma, c.p., ovvero con armi o corpi contundenti, o da più persone riunite.

Quando il reato è procedibile a querela la remissione (cioè il ritiro della querela) può essere soltanto processuale; ciò comporta una attenta verifica da parte dell'Autorità Giudiziaria della genuinità e spontaneità della remissione medesima.

Come nel caso dei reati di violenza sessuale, talvolta la querela per atti persecutori è per legge irrevocabile: ciò accade quando la condotta persecutoria è stata realizzata con minacce particolarmente gravi e reiterate.

La persona offesa dal reato di stalking ha diritto all'assistenza legale in giudizio a spese dello Stato, indipendentemente dalle sue condizioni di reddito, e può scegliere un proprio difensore iscritto nelle liste professionali di gratuito patrocinio predisposte da ciascun Ordine degli Avvocati.

Linee guida essenziali per la compilazione del modello di richiesta per l'ammonimento e/o per la proposizione della querela

1) E' necessario che la narrazione dei fatti sia esposta in maniera chiara e articolata, con attenzione alla cronologia degli eventi e alla ricostruzione della relazione intercorsa con lo stalker. Nel corso dei fatti è dunque opportuno e utile appuntare gli avvenimenti per facilitare la successiva precisa illustrazione.

2) E' importante citare eventuali testimoni che possano riferire in merito ai fatti accaduti, su richiesta dell'autorità di P.S. in caso dell'ammonimento e/o dinanzi al giudice se si decide di sporgere querela.

3) E' utile documentare lo stato di ansia e paura con conferme testimoniali, o prescrizioni di farmaci mirati a contenere situazioni di tensione, o certificati medici rilasciati dal curante o dal pronto soccorso di un ospedale in situazioni di stati ansiosi determinati dalle pressioni intrusive e minatorie dello stalker.

4) E' necessario conservare e produrre a sostegno della propria iniziativa giudiziaria o amministrativa tutta la documentazione di cui si è in possesso (certificati medici, lettere, stampe di email, fotografie di sms, registrazioni di telefonate con il persecutore etc), che sia idonea a comprovare l'attività di stalking e le sue conseguenze sul piano psicofisico.

LA PROVA DELLA CONDOTTA PERSECUTORIA.

1) La Procura della Repubblica, investita della denuncia querela, può promuovere l'attivazione di intercettazioni telefoniche e disporre a fini investigativi attività di osservazione, perquisizioni domiciliari e personali, sequestri

2) La persona offesa potrà personalmente registrare proprie conversazioni con lo lo stalker, al telefono o qualora possibile di persona, e produrre tale materiale probatorio, che per legge è lecito e utilizzabile in giudizio. Ovviamente occorre massima cautela e prudenza allorchè si adottano tali modalità di raccolta.

3) Utile risulta prendere nota di ogni avvenimento tenendo un diario, e raccontare a più persone gli eventi.

4) Necessario altresì conservare le email, gli sms, i contatti via social network, nonché annotare il numero e gli orari delle telefonate ricevute giornalmente, nonché i contenuti. Se possibile, fotografare lo stalker allorchè commette alcuni fatti vessatori e raccogliere nominativi di testimoni anche estranei che assistano a fatti di violenza sia verbale che fisica a persone o cose.

FAC-SIMILE RICHIESTA DI AMMONIMENTO

AL SIGNOR QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il/La sottoscritto/a....., nato/ a
a.....il e residente a
.....in.....
..... tel email..... in qualità
di(se chi scrive è il congiunto o una persona
legata da relazione affettiva) non avendo ancora sporto querela per i
fatti di seguito narrati,

CHIEDE

che la S.V. proceda alla completa identificazione ed all'ammonimento nei confronti del Sig., il quale, con le proprie reiterate condotte qui di seguito esposte, ha cagionato a un perdurante e grave stato di ansia/timore/paura, tale da ingenerare un fondato timore per la sua/propria incolumità e costringerla ad alterare radicalmente le sue /proprie consuete abitudini di vita.

Narrazione dei fatti

(narrare i fatti in maniera chiara e con una successione logica degli eventi, mettere in risalto le eventuali relazioni intercorse con lo stalker, citare eventuali testimoni, allegare tutta la documentazione di cui si è in possesso (certificati medici e-mail, fotografie, lettere, copia sms ecc.) che sia idonea a documentare l'attività di stalking.

Il/La sottoscritto/a, per i motivi sopra narrati, ribadisce la propria volontà affinché la S.V. proceda all'ammonimento verso il Sig., significando che nei confronti del medesimo si riserva la facoltà di sporgere querela nei termini previsti di legge.

Luogo e data

.....

Il/La Richiedente

.....



Telefono Rosa Piemonte

in Via Assietta 13/A a Torino

Tel. 011.530666 - 011.5628314

Fax 011.5628314

e-mail telefonorosa@mandragola.com

web www.telefonorosatorino.it

Orari:

**Lunedì dalle 09.30 alle 12.30
Martedì dalle 14.00 alle 18.00
Mercoledì dalle 09.30 alle 12.30
Giovedì dalle 15.00 alle 18.00
Venerdì dalle 09.30 alle 18.00**

Servizio in orario serale

**Presso Presenza Amica - Stazione di Torino
Porta Nuova dal lunedì al venerdì
dalle 20.00 alle 24.00**

Tel. 327.3275692